

ADEGUAMENTO 2004

COMUNE DI BELLUNO

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO
E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE**

SOMMARIO

CAPO I

- ART. 1 DEFINIZIONI
- ART. 2 DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 3 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART. 4 PRONUNCIA SULLA DOMANDA
- ART. 5 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 6 CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART. 7 OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 8 OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 9 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ART.10 RINNOVO
- ART.11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART.12 MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- ART.13 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART.14 CAUZIONI
- ART.15 OCCUPAZIONI ED ESECUZIONE DI LAVORI
- ART.16 MANUTENZIONE DELLE OPERE

CAPO II

- ART.17 ISTITUZIONE DEL CANONE
- ART.18 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART.19 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE
- ART.20 VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA
- ART.21 NATURA DELL'OCCUPAZIONE
- ART.22 DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART.23 DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART.24 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART.25 SOSTA AUTOVETTURE DI USO PRIVATO SU AREA PARCOMETRATA
- ART.26 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART.27 AGEVOLAZIONI
- ART.28 ESENZIONI
- ART.29 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- ART.30 SOGGETTO PASSIVO
- ART.31 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- ART.32 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART.33 RISCOSSIONE DEL CANONE
- ART.34 OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO
- ART.35 RECUPERO CANONE EVASO E RIMBORSI
- ART.36 SANZIONI
- ART.37 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.38 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

CAPO I

Occupazioni e relative concessioni

Art. 1

Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, costituita nei modi di legge, nonché i tratti di strade ricompresi all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.LGS. 30.04.1992, N. 285.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 2

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 15 giorni e per quelle temporanee a 5 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 7 e dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché le specifiche norme regionali sul commercio.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. Nel caso di occupazione d'urgenza, va trasmessa direttamente al settore Polizia Municipale; la domanda relativa ad occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, va spedita a mezzo raccomandata A.R..
4. Se la trasmissione avviene tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo, ovvero dal timbro postale per le raccomandate A.R..

Art. 3

Contenuto della domanda di occupazione

1. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesta.
2. Nel caso di occupazione inerente il commercio su aree pubbliche, deve essere utilizzato l'apposito modello già predisposto ed approvato dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, disponibile presso il servizio Attività Economiche.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio all'art. 14 del Regolamento sul Procedimento e sull'Accesso ai documenti amministrativi, adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con deliberazione consiliare n. 128 del 12.12.1997 e n. 2 del 30.01.1998.

Art. 4

Pronuncia sulla domanda

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, ai competenti Settori .
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire (art. 7 L. 241/1990) viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento e sull'Accesso ai documenti amministrativi.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Settore competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Pro-

cedimento e sull'Accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
5. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
6. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in relazione all'esito a sorteggio, se si tratta di occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.
7. Nel caso di preesistente concessione, è data priorità, nella presentazione della domanda, all'intestatario della stessa.

Art. 5

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Dirigente del Settore competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione deve essere spedito o ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione.
3. La concessione si intende accordata, per le seguenti occupazioni occasionali, a seguito di comunicazione scritta ai Vigili Urbani da darsi almeno 3 giorni prima dell'occupazione, salvo diniego motivato:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (con superficie non superiore a 10 mq.) sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 8 ore;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
- e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
4. Le occupazioni temporanee per il carico-scarico merci da chiunque effettuate e le occupazioni da parte di attività artigianali e di servizi tecnico-manutentivi su aree di servizio in Z.T.L. di mq. 10, sono autorizzate secondo le modalità e il procedimento amministrativo previsto nella relativa ordinanza emessa dall'organo competente.
- 5. Non possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee e permanenti a soggetti richiedenti che abbiano morosità pregresse per canoni OSAP non corrisposti.**

Art. 6

Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) il numero di concessione;
 - b) le generalità, l'indirizzo o la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA del titolare della concessione;
 - c) l'ubicazione dell'occupazione;
 - d) la durata della occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - e) la misura dello spazio concesso;
 - f) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e quelle eventuali che portano automaticamente alla sua decadenza o revoca;
 - g) l'ammontare del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni se l'interesse pubblico lo richiedesse.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori

occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

6. Ogni atto di concessione ed autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni e disposizioni contenute oltre che nel presente regolamento anche in quelli di Polizia Urbana, Edilizio e del Commercio su aree pubbliche vigenti con rinvio alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso.

Art. 7

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per la pubblica sicurezza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria sulla base di atti e dichiarazioni che accertino le condizioni di emergenza.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Settore via fax o con telegramma.

3. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 8

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, con possibilità di trattenere i materiali fino al pagamento degli importi dovuti.

Art. 9

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione all'occupazione, rilasciata dal competente Settore, è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 10

Rinnovo

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune, nel termine minimo di 1 mese prima della scadenza della concessione in atto.

2. La richiesta, intesa ad ottenere un rinnovo della concessione di occupazione temporanea, deve essere presentata almeno 5 giorni prima della scadenza.

3. Il rinnovo è tacito nel caso di occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. Il mancato pagamento del canone di occupazione costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione, salvo il caso di cessione d'azienda nell'esercizio di commercio su aree pubbliche.

2. Il concessionario ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli agenti comunali addetti alla vigilanza e all'accertamento, l'atto di concessione e/o autorizzazione;

b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia, sicurezza e decoro urbano, l'area che occupa e l'eventuale relativo manufatto, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al termine dell'occupazione, agli eventuali danni prodotti e al ripristino dello spazio pubblico concesso. In mancanza vi provvede il comune a spese del concessionario.

Art. 12

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. E' consentita la rinuncia all'occupazione e/o autorizzazione esclusivamente nei seguenti casi e soltanto

prima dell'inizio dell'occupazione:

- a) impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito malattia;
 - b) cessazione attività;
 - c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore.
3. L'istanza di rinuncia va comunicata con lettera raccomandata A.R., entro i 3 giorni precedenti all'inizio dell'occupazione, al Settore competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione (Settore Polizia Municipale, Settore Servizi al Territorio e Settore Attività di Piano) e dovrà contenere:
- a) gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - b) il motivo della rinuncia;
 - c) la documentazione giustificativa.
4. Il Comune restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, indennità o risarcimenti.
5. Per le occupazioni permanenti e quelle decennali relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione a cui va allegato l'atto di concessione.

Art. 13

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali. Incorre altresì nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata entro 10 giorni dalla data di rilascio della concessione - se trattasi di occupazione permanente - entro 3 giorni - se trattasi di occupazione temporanea - salvo venga stabilito un termine diverso nell'atto concessorio;
 - c) per reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di Legge e regolamentari;
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14

Cauzioni

1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione il Comune potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Nel caso di occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, effettuate da parte di Enti ed Imprese per l'installazione di cavi, condutture ed impianti per l'erogazione di servizi pubblici è dovuta, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione o una polizza fidejussoria pari al costo di ripristino della pavimentazione manomessa, stabilita secondo la lunghezza dello scavo per •. 154,94 fino a 5 ml.; e per lunghezze superiori, •. 25,82 per ogni ml., ovvero in modo forfettario, secondo apposita convenzione per i seguenti soggetti passivi: E.N.E.L. SPA, CONSORZIO AZIENDA B.I.M. PIAVE BL, TELECOM ITALIA SPA.
3. Tale somma, liquidata nell'atto di concessione e versata al Servizio Economato, verrà restituita dopo che la pavimentazione e gli eventuali manufatti od impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte.
4. Nel caso di occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, con giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e assimilati deve essere versata una cauzione pari al 50% dell'ammontare totale del canone, fatta salva la facoltà del Dirigente del Settore competente di aumentare detta percentuale fino al limite dell'80% in relazione alla specificità della singola attrazione. Tale cauzione deve essere versata presso il Servizio Economato, che ne rilascia apposita ricevuta da allegare in copia alla domanda di autorizzazione.

Art. 15

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal

Comune o da altre Autorità;

d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 16

Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

Canone di concessione

Art. 17

Istituzione del canone

1. Il Comune di Belluno, avvalendosi della facoltà di cui agli artt.52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, assoggetta a far tempo dal 01.01.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strade ricompresi all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del D.LGS. 30.04.1992, N. 285.

Art. 18

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza come da delibera consiliare n. 101 del 23.12.1998:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
1 [^]	CENTRO	1,00
2 [^]	ZONE PERIFERICHE	0,70

Art. 19

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lett. C) del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e quindi avuto riguardo alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti misure minime-massime di tariffa base:

a) Occupazioni permanenti

tariffa annua minima • **21,00** / massima • **51,00** per metro quadrato o metro lineare;

b) Occupazioni temporanee

tariffa giornaliera minima • **1,75** / massima • **4,25** per metro quadrato o metro lineare;

2. La determinazione per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dall'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 20

Valutazione economica della disponibilità dell'area

1. La valutazione economica della disponibilità dell'area soggetta all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti annuali nei limiti minimi e massimi differenziati rispetto a quelli di riferimento-base per le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo esposti al successivo art. 21 del presente regolamento. Attraverso tali coefficienti viene ponderato, in relazione alle diverse tipologie e alle relative entità e modalità di occupazione, il beneficio economico ritraibile dalle diverse occupazioni, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI	MOLTIPLICATORI
	minimo	massimo
occupazioni sottosuolo-soprasuolo per erogazione pubblici servizi e attività strumentali	0,016	0,037
distributori di carburante	0,753	1,828
occupazione con tende fisse e detraibili	0,21	0,51

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI	MOLTIPLICATORI
	minimo	massimo
occupazione effettuata per fiere e festeggiamenti	1,68	4,08
occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,788	1,913
occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,14	0,34
occupazione effettuate nell'esercizio dell'attività edilizia	0,175	0,425
occupazione realizzata in manifestazioni politiche (oltre i 10 mq.), culturali e sportive superiori a 8 ore	0,14	0,34
Le occupazioni temporanee per il carico-scarico merci da chiunque effettuate e le occupazioni da parte di attività artigianali e di servizi tecnico-manutentivi su aree di servizio in Z.T.L. di mq. 10: nella fascia oraria 07.00-17.00	0,213	0,517

Art. 21
Natura dell'occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
occupazione suolo	1,00
occupazione sottosuolo e soprasuolo	0,334

Art. 22
Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, quale corrispettivo annuale

2. Per le occupazioni temporanee il canone esprime il corrispettivo giornaliero. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro:

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
occupazione di durata fino a 14 giorni	1,00
occupazione di durata fino a 14 giorni a carattere ricorrente	0,50
occupazione di durata superiore a 14 giorni	0,80
occupazione di durata superiore a 14 giorni a carattere ricorrente	0,30

3. I sopra indicati coefficienti non vengono applicati alle occupazioni effettuate nell'esercizio dell'attività edilizia, e alle occupazioni temporanee per il carico-scarico merci da chiunque effettuate e alle occupazioni da parte di attività artigianali e di servizi tecnico-manutentivi su aree di servizio in Z.T.L., nella fascia oraria 07.00-17.00, in quanto lo specifico coefficiente attribuito recepisce già le tipiche, prevalenti modalità

di occupazione, compreso il riconosciuto carattere ricorrente (Risoluzione Ministeriale n. 39/E del 25.02.1995).

Art. 23
Determinazione del canone

1. La misura del canone:

- annuo, per le occupazioni permanenti;
- giornaliero, per le occupazioni temporanee,

è determinata dal prodotto dei seguenti fattori: **T x C x V x N x D x S**

ART.	COMMA	FATTORE	CODICE
19	1	tariffa base	T
18		classificazione del suolo	C
20		valutazione economica per tipologia di occupazione e tipologia di attività	V
21		natura	N
22	2	durata (solo per le occupazioni temporanee)	D
27		Superficie	S

Art.24
Commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 marzo 1991, n. 112 e successive modificazioni ed integrazione e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte (art. 1, 1° comma, L. n. 112/91).

3. Per aree attrezzate a mercato si intendono gli spazi pubblici delimitati, i posti fissi contrassegnati con vernice verde e numerati per poter essere assegnati ai singoli operatori con apposito provvedimento.

4. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto con apposite autorizzazioni, che, a seconda della natura e della durata dell'occupazione di suolo pubblico alla quale si riferiscono (come specificato nell'atto amministrativo di concessione), comportano l'applicazione della disciplina C.O.S.A.P. temporanea o permanente, come di seguito specificato:

I. AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI TIPO A):

quando riguardano aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate QUOTIDIANAMENTE dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.

1.1 L'utilizzo di spazio pubblico e di posti fissi viene qualificato come OCCUPAZIONE PERMANENTE, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo, poichè comporta il rilascio di un atto di concessione con durata superiore all'anno e per 6 giorni la settimana. Rientrano in questa fattispecie le aree mercatali di:

- PIAZZA MERCATO;
- PIAZZA DUOMO.

1.2 Vengono qualificate come OCCUPAZIONI TEMPORANEE quelle realizzate:

- sulle piazze o strade non attrezzate per attività mercatali (che alla fine dell'attività mercatale rientrano nella piena disponibilità di uso comune della collettività);
- a posto fisso eventualmente concesse per un periodo inferiore all'anno;
- da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per i quali non è previsto l'utilizzo di un posto fisso.

Rientrano in questa fattispecie le aree mercatali di:

- PIAZZA MAZZINI;
- VIA GABELLI.

II. AUTORIZZAZIONE REGIONALE DELEGATA AL COMUNE DI TIPO B):

quando riguardano aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate SOLO IN UNO O PIU' GIORNI DELLA SETTIMANA indicati dall'interessato.

2.1 L'utilizzo di spazio pubblico e di posti fissi per uno o più giorni la settimana, indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo, dalla durata pluriennale dell'atto di concessione, viene qualificato come OCCUPAZIONE TEMPORANEA. Rientrano in questa fattispecie i mercati settimanali di:

- PIAZZA PILONI;

- PIAZZA DUOMO;
- VIA PIAN DELLE FESTE;
- PIAZZALE MONTE SCHIARA.

III. AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI TIPO C):

quando riguarda una qualsiasi area, purché in presenza di assegnazione di posteggio.

3.1 Tali occupazioni, in quanto superiori alla sosta di un'ora, sono disciplinate come TEMPORANEE (stagionali, fiere).

5. È in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 25

Sosta autovetture di uso privato
su area parcometrate

1. Il presente Regolamento non si applica alle occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento.

Art.26

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, comprese le aree di transito.

Art. 27

Agevolazioni

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) considerato il precario stato di conservazione degli edifici nei centri storici rileva un interesse pubblico il loro recupero. Si interviene mediante riduzione del 30% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate a seguito di interventi di recupero edilizio nei centri storici relativi al Patrimonio Edilizio esistente e inerente i fabbricati aventi un grado di protezione assegnato dal P.R.G.

Art. 28

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) **le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, ricerca scientifica e cultura, comprendendo tra quest'ultima tutte le attività di promozione propria dei suddetti Enti, con esclusione di occupazioni per esercizio di attività commerciali;**
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le aree cimiteriali;
- f) i balconi, le verande e i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- g) gli accessi carrabili e occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap;
- h) le seguenti occupazioni occasionali:
 - occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purché l'area non ecceda i 10 mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 8 ore;
 - commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore

a 6 ore;

· occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;

· occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, escluse quelle effettuate nelle aree di servizio all'interno delle Z.T.L.;

i) le occupazioni temporanee realizzate da coloro che esercitano mestieri girovaghi artistici in forma itinerante, privi di qualsiasi struttura, non comportanti l'attività di vendita o somministrazione (cantautore, suonatore, funamboli, madonnaro ecc.);

i-bis) le soste fino ai primi 30 minuti di occupazione per il carico-scarico merci da chiunque effettuate e quelle per le occupazioni da parte di attività artigianali e di servizi tecnico-manutentivi su aree di servizio in Z.T.L. di mq. 10: nella fascia oraria 07.00-17.00;

j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e quelle anche temporanee con autovetture per il trasporto privato di persone invalide nelle aree a ciò destinate dal Comune;

k) le occupazioni effettuate con fioriere non delimitanti aree attrezzate con tavolini e sedie;

l) le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

m) le occupazioni, escluse quelle effettuate sulle aree parcometrate e sulle aree Z.T.L., il cui canone O.S.A.P. risulta inferiore a €. 5,16.

n) le occupazioni temporanee con tende o strutture mobili con analoga funzione;

o) le occupazioni con tende o altre strutture con analoga funzione a copertura di aree pubbliche già occupate in quanto il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime;

p) le occupazioni permanenti con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

q) le occupazioni permanenti del sottosuolo con griglie, intercapedini, chiusini fognari e con manufatti la cui funzione è solo quella di immettere luce negli ambienti sottostanti l'edificio, come ad esempio, i lucernari, le lustriere ecc..., nonchè con cisterne e comunque le occupazioni aventi carattere unitario in quanto costituite da corpo unico che nasce dal suolo e si protende verso il sottosuolo. In questi casi, poichè l'occupazione insiste innanzitutto sul suolo, la superficie di riferimento non può essere che quella, con l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la categoria della strada, senza alcuna riduzione;

r) le occupazioni con passi carrabili o accessi a raso;

s) le occupazioni del suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi;

t) le occupazioni permanenti realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante.

Art. 29

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione al suolo dell'oggetto.

4. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.

5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

6. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

7. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

8. Dalla misura complessiva del canone e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

9. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative

utenze per la misura unitaria pari a • 0,65 per ciascun utente con un minimo di • 516,46.

11. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente art. 12, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

12. Se la continuazione dell'occupazione, sia permanente che temporanea, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 30

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

2. Nel caso di occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il soggetto passivo del canone è l'occupante di fatto.

3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 31

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

2. È ammessa la possibilità del versamento in due rate anticipate con scadenza 31 Maggio e 30 Novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a • 774,69; sulle somme per le quali il pagamento è stato dilazionato, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

3. Il pagamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, sia nel caso di nuova concessione, sia nel caso di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro la fine del mese di Maggio di ciascun anno.

5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Art. 32

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

2. È ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti la fine di febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre), qualora l'importo del canone sia superiore a • 774,69; sulle somme per le quali il pagamento è stato dilazionato, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

3. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al punto 5 dell'art.31 del presente regolamento.

3. bis. In deroga al precedente comma 3, il versamento del Canone OSAP dovuto dai soggetti ambulanti denominati "precari-spuntisti", può essere effettuato entro e non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data di avvenuta occupazione.

4. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Il versamento dovuto per le occupazioni temporanee di sosta con veicoli su aree di servizio Z.T.L. per carico-scarico merci e per le occupazioni da parte di attività artigianali e di servizi tecnico-manutentivi, avviene con dispositivi di controllo di durata della sosta anche nella forma di schede pre-pagate.

Art. 33

Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone e delle somme dovute a titolo di spese di sollecito e diritti di pagamento, è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni dell'art.52 comma 6 del Dlgs. 446 del 15/12/1997 e secondo le specifiche procedure previste dalla riforma della riscossione.

2. Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N.46 del 26.02.1999 non si dà luogo ad iscrizione a ruolo coattivo qualora l'importo complessivo del credito per canone, sanzioni ed interessi, sia inferiore a • 10,33.

Art. 34

Omesso o parziale pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere con atto di sollecito assegnando un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale:

- a) provvede a pronunciare la decadenza della concessione;

- b) recupera coattivamente in caso di omesso versamento: il canone evaso aumentato delle spese di recupero crediti, la sanzione amministrativa (prevista al successivo art.36/1°), gli interessi di mora al tasso legale;
- c) recupera coattivamente in caso di parziale versamento: le somme residue dovute per eventuali spese di recupero crediti liquidate, la sanzione amministrativa (prevista al successivo art.36/1°), gli interessi di mora al tasso legale;
1. L'atto di sollecito comporterà l'addebito di una somma per spese di recupero crediti, come da apposito provvedimento.

Art. 35

Recupero canone evaso e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero coattivo del canone evaso o tardivamente versato con la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14/4/1910, n.639.
2. Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone per importi superiori a •. 5,16.
3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
4. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.
5. Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.
6. Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.
7. E' ammessa la compensazione dei canoni OSAP temporanei erroneamente pagati dai soggetti passivi identificati come precari o spuntisti del commercio su aree pubbliche, con le somme eventualmente dovute per canoni temporanei, sanzioni ed interessi.

Art. 36

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nella concessione, nonché nel presente Regolamento sono punite, ai sensi della L. 16/01/2003, n. 3, art. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da •. 25 a •. 500, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.LGS. 30.04.92, n. 285.
2. Le occupazioni di suolo pubblico, prive della necessaria concessione, sono soggette, in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, oltre che al pagamento dell'indennità dovuta, come definita all'art. 29, punto 9. del presente regolamento, ad una sanzione amministrativa di importo non inferiore all'ammontare della medesima indennità nè superiore al doppio della stessa.
3. Sulle somme omesse o comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
4. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art.37

Funzionario responsabile

1. Al dirigente del settore Bilancio e Finanze, preposto al servizio competente all'applicazione del canone, sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, in particolare sottoscrive tutti i provvedimenti relativi (anche del processo contenzioso), compresi quelli che autorizzano i rimborsi.

Art. 38

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal **01.01.2004**.
2. Con la medesima decorrenza si esclude l'applicazione, nel proprio territorio, della T.O.S.A.P., di cui al capo II del D.LGS. 15.11.1993, N. 507 e successive modificazioni e integrazioni, di conseguenza viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 31.01.1998.
3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

Il presente regolamento è stato approvato con Delibera C.C. n°100 del 23/12/1998 e modifiche n°14 del 26/03/1999, n°100 del 20/12/1999, n°2 del 31/01/2000, n°22 del 27.03.2000, n°134 del 29/12/2000, n° 90 del 22/12/2001, n°14 del 22/03/2002, n.9 dell'11/02/2003 e n. 7 del 23/03/2004.